

Registro Generale n. 41 Del 03/06/2026

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA IN VIA PASUBIO, VIA CIMA CAREGA E VIA ARCANDOLA - DITTA SENSI S.R.L. - PER CONTO DELLA SOCIETA' FIBERCOP S.P.A.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE**

VISTA la nota acquisita al prot. gen. n. 11735 del 29.05.2026 da parte della società SENSI SRL con la quale si richiede rilascio di autorizzazione per opere civili per l'esecuzione lavori di posa per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica in alcune vie del territorio comunale da parte della ditta FiberCop Spa;

ACCERTATA l'esigenza di regolare il traffico per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori istituendo ove necessario, il senso unico alternato con la presenza di semafori o movieri e divieto di sosta ove necessario per garantire la viabilità e l'attività del cantiere a datare dal 08.06.2026 fino al termine dei lavori in questione e, comunque, non oltre il 26.06.2026 nelle seguenti vie interessate:

- via Pasubio;
- via Cima Carega;
- via Arcandola;

VISTO l'atto di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Patrimonio il 30.04.2026 prot. n. 9586 per lavori di manomissione suolo pubblico, a favore della ditta FiberCop S.p.a.;

RITENUTO quindi necessario per il periodo indicato adottare i necessari provvedimenti per disciplinare la conseguente viabilità e salvaguardare gli utenti della strada e gli esecutori dell'intervento;

VISTO l'art. 107, punto 5, del D. lgs 267 del 18.02.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce in capo ai dirigenti funzioni e responsabilità nell'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi;

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

RICHIAMATO il contratto d'appalto n. 3238 del 11.03.2025 notifica preliminare ID 92591 del 28.03.2025;

IN ESECUZIONE del decreto sindacale di attribuzione di Posizione Organizzativa prot. n. 25485 del 22.12.2025;

ORDINA

- l'istituzione del senso unico alternato con installazione di semafori/movieri e divieto di sosta, ove necessario, nelle vie sopraccitate del capoluogo, dalle ore 08.30 alle ore 17.00 a partire dal 08.06.2026 fino al termine dei lavori previsti per il tratto interessato dai lavori da parte della Società incaricata e comunque non oltre il 26.06.2026.

DISPONE

le seguenti prescrizioni a totale carico dell'impresa esecutrice dei lavori:

1. il cantiere dovrà essere delimitato e segnalato per tutta la durata dei lavori con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal Ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), nel rispetto delle norme di cui all'art. 31 del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 395 e s.m.i.);
2. il posizionamento di adeguata segnaletica di preavviso e di deviazione per tutti gli utenti della strada ad opera e costi della stessa ditta operante;
3. dovrà sempre essere garantita la perfetta efficienza della segnaletica luminosa e di cantiere necessaria alla disciplina del traffico veicolare;
4. dovranno essere rispettati i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.M. 04.03.2013;
5. la circolazione stradale dovrà essere garantita ed efficiente per mezzo di movieri e/o semafori.

Gli organi di polizia stradale di cui all' art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Nei confronti dei trasgressori alle disposizioni sopradescritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199) nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio e conseguente esecuzione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37 c.3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 si precisa che avverso il presente atto è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- Società SENSI SRL (marco.righi@sensisrl.it)
- Messo Comunale - sede;
- Responsabile Settore Manutenzioni e Patrimonio (ecologia@comunesanmartinobuonalbergo.it);
- Centro Operativo 118 (suem@aovr.veneto.it.);
- Comando Polizia Locale - sede;
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo;
- Assessore alla Viabilità;

- Addetto Stampa dell'Ente (sanmartinobuonalbergo@pensierovisibile.it);

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio e l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 03/06/2026

IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE
Castrese COPPOLA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Castrese Coppola

CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S

DATA FIRMA: 03/06/2026 08:23:42

IMPRONTA: 37383330363034363230363934613136303965333464666332346162363962616332336166666364